



**PROVINCIA  
DI BRESCIA**

**Atto Dirigenziale n° 2285/2022**

**SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE**  
**Proposta n° 846/2022**

**OGGETTO: RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO, CON CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE DI MODIFICHE NON SOSTANZIALI, PER L'ADEGUAMENTO ALLE BAT CONCLUSIONS PER IL TRATTAMENTO RIFIUTI AI SENSI DELL'ART. 29-OCTIES, COMMA 3, LETT. A), DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) DI CUI AL PROVVEDIMENTO PROVINCIALE N. 3117 DEL 06/05/2015 E S.M.I., GIÀ RILASCIATA AL GESTORE STEELMETAL S.R.L. PER L'INSTALLAZIONE IN COMUNE DI CAPRIOLO (BS) VIA LIGURIA N. 19/21. CATEGORIA IPPC 5.3.B) PUNTO IV, ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.**

IL DIRETTORE

(Dott. Giovanmaria Tognazzi)



**Richiamati:**

- il decreto del Presidente della Provincia n. 213 del 13/10/2020, che conferisce l'incarico al sottoscritto di direzione del Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Provincia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

**Visti i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:**

- la legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante le norme sul procedimento amministrativo;
- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- legge regionale 11 dicembre 2006 n. 24 e s.m.i., i cui articoli 8.2 e 30.6 conferiscono alle Province la funzione di autorità competente al rilascio del riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) relativamente alla tipologia di installazione in oggetto;
- il regolamento regionale 24.03.2006 n. 4, "disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art.52, comma 1, lettera. a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n.26";
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
- regolamento CE n. 1272 del 16/12/2002 e s.m.i. relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP);

Documento Firmato Digitalmente



- deliberazioni giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo O.R.S.O.;
- regolamento UE n. 333 del 31/03/2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- deliberazione di giunta regionale n. IX/4626 del 28/12/2012 avente all'oggetto: "Determinazione delle tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli in materia di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 9c. 4 del D.M. 24 aprile 2008 (revoca della d.G.R. n. 10124/2009)";
- regolamento UE n. 715 del 28/07/2013, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
- deliberazione di giunta regionale 20 giugno 2014 n. 1190 e s.m.i. recante approvazione del programma di gestione dei rifiuti;
- regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alla classificazione dei rifiuti;
- la circolare n. 6 del 04/08/2014 della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia, recante "Primi indirizzi sulle modalità applicative della disciplina in materia di autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) recata dal titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46";
- la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0022295 del 27/10/2014 recante le linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di IPPC alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/2014;
- la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 12422/GAB del 17/06/2015 recante: "Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di IPPC alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/2014", ed in particolare il paragrafo 12, laddove è specificato che i rifiuti sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 e che pertanto gli obblighi connessi alla relazione di riferimento vanno riferiti esclusivamente alle "sostanze pericolose pertinenti" eventualmente gestite nel sito;
- deliberazione giunta regionale del 18 aprile 2016, n. X/5065 recante indirizzi per l'applicazione del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13/11/2014 n. 272;
- il regolamento regionale 29 marzo 2019 n. 6 "disciplina e regime amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) e f bis), e 3, nonché dell'art. 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15/04/2019 n. 95 recante: "regolamento recante le modalità per la relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del d.lgs. 152/06;
- il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/li62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- decreto 22 settembre 2020, n. 118 recante: "regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'art. 184 – ter, comma 2, del d.lgs. 152/06";
- legge 108 del 28/07/2021 di conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

**Visti e richiamati, altresì:**

Documento Firmato Digitalmente



- la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del parlamento europeo e del Consiglio;
- la deliberazione di giunta regionale n. 3398 del 20/07/2020, recante: *“indirizzi per l'applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD-BAT per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nell'ambito dei procedimenti di riesame”*;
- la deliberazione di giunta regionale n. 4107 del 21/12/2020, recante: *“determinazioni in merito ai procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.), ai sensi del d.lgs. 152/06, e alla messa a disposizione dell'applicativo regionale per la presentazione e gestione delle istanze A.I.A. In attuazione all'art. 189 della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 “Legge di semplificazione 2020”*;

**Premesso** che la ditta STEELMETAL S.r.l. con sede legale ed installazione in comune Capriolo (BS), via Liguria n. 19/21 è titolare dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al provvedimento provinciale n. 3117 del 06/05/2015 e s.m.i.;

**Vista** la nota prot.n. 49451 del 26/03/2021 con la quale questa Provincia ha avviato il procedimento di riesame dell'AIA vigente ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3 lett. a), del d.lgs. 152/06 e s.m.i. al fine di adeguarla alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti di cui alla Decisione della Commissione Europea n. 2018/1147;

**Tenuto conto** che il Gestore ha trasmesso la documentazione necessaria al riesame, con note registrate ai P.G. prov. n. 86968-86971-86975 del 27/05/2021 con contestuale richiesta di modifiche non sostanziali;



**Dato atto** che il presente provvedimento aggiorna e modifica le condizioni a suo tempo dettate dall'AIA in relazione a:

1. Presa atto prot.n. 54761 del 02/05/2017;
2. rettifica prescrizioni di cui alla nota prot.n. 133373 de 116/10/2017;
3. Presa atto prot.n. 30072 del 01/03/2019:
  - modifica operativa gestionale del lay out aziendale tale per cui tutti i rifiuti in ingresso sono avviati alla fase di cernita meccanica con gru semoventi dotate di polipo (n.3, aventi ciascuno una potenzialità dichiarata di 30 t/h)), prima delle successive operazioni di adeguamento volumetrico (a mezzo trituratori elettrici, cesoie, pressa, seghetti) e/o separazione;
  - installazione di nuova linea di separazione dei metalli ferrosi e non ferrosi;
  - installazione nuova cernitrice magnetica;
  - installazione n. 1 cesoia, n. 3 seghetti, n. 1 cesoia mobile,
4. presa atto esisti visita ispettiva ARPA, nota prot.n. 88228 del 20/06/2019.

**Preso Atto** che:

- che l'art. 33, comma 3-bis, del d.lgs. n. 152/2006 prevede che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di AIA e per i successivi controlli sono a carico del gestore, e che le modalità e le tariffe relative devono essere fissate con decreti ministeriali;
- che, nelle more dei decreti di cui al comma 3-bis del d.lgs. n. 152/2006, resta fermo quanto stabilito dal decreto ministeriale 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 59/05”;
- che con la deliberazione della giunta regionale n. 10124 del 07/08/09 sono state determinate le

Documento Firmato Digitalmente



modalità e le tariffe per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali (art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 24/04/08), successivamente aggiornata ed integrata con d.g.r. n. 4626 del 28/12/2012;

- il Gestore ha provveduto ad effettuare il versamento degli oneri istruttori ai fini del rilascio della presente autorizzazione;
- il Gestore ha assolto all'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 01192015035226;
- in data 09/06/2021 sul sito web provinciale è stato pubblicato l'avviso ai sensi dell'art. 29-quater comma 3 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

**Visti:**

- il parere di ARPA dipartimento di Brescia registrato al P.G. Prov. n. 137871 del 25/07/2022, relativo al piano di monitoraggio, quadro F dell'allegato tecnico all'AIA in argomento;
- il parere dell'Ufficio d'Ambito di Brescia registrato al P.G. prov.n. 137688 del 25/07/2022

**Considerato** che, l'ATS di Brescia, il Comando dei Vigili del Fuoco e il gestore del servizio idrico, pur convocati ma risultati assenti in conferenza, non hanno trasmesso e comunicato alcuna determinazione per la conferenza di servizi e pertanto è da ritenersi acquisito l'assenso senza condizioni come stabilito dall'art. 14bis della L. 241/90;

**Richiamati** la conclusione con esito positivo della conferenza di servizi svoltasi in data 25/07/2022, tenutasi in forma simultanea ed in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14 ter della L.241/90, le dichiarazioni, i pareri e gli assensi acquisiti in tale conferenza e riportati nel relativo verbale, in atti provinciali protocollo interno n. 139201 del 26/07/2022;

**Tenuto conto** che con nota registrata al P.G. prov. n. 144337 del 02/08/2022, il Gestore ha trasmesso quanto richiesto in sede di conferenza;

**Preso atto** che con nota del 05/08/2022, registrata al P.G. provinciale con il n. 147009 del 05/08/2022, l'Ufficio d'Ambito di Brescia ha comunicato che, poiché trattasi di acque reflue assimilate alle domestiche derivanti unicamente dai servizi igienici degli uffici e recapitanti in pubblica fognatura, non si ritiene necessario il monitoraggio del parametro "solidi sospesi totali";

**Ritenuto**, per quanto comunicato dall'Ufficio d'Ambito, di stralciare dal monitoraggio lo scarico S2, per il parametro solidi sospesi totali;

**Rilevato** che:

- a. l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al Foglio n. 25 – Mapp.le n. 499-504 e 509 del comune censuario di Capriolo e, secondo quanto prevede il vigente PGT (come da attestazione comunale prot.n. 9956 del 12/07/2022 ha la seguente destinazione urbanistica:
  - mapp.le 499 "P3-ambiti prevalentemente produttivi (art. 36 della NTA del Piano delle Regole);
  - mapp.li 504 e 509 "P3-ambiti prevalentemente produttivi (art. 36 della NTA del Piano delle Regole). Ambito individuato con sigla "6": gli interventi sono assoggettati alla corresponsione di una quota aggiuntiva di servizi pubblici di qualità, come definiti dall'art. 15.2 delle presenti norme, pari al 40% della slp";
- b. considerando il Programma di gestione dei rifiuti approvato con d.g.r n. 20 giugno 2014, n. 1990 e s.m.i., vigente al momento dell'avvio del procedimento di riesame, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, non si sono riscontrati vincoli di carattere escludente nelle aree di gestione rifiuti;

Documento Firmato Digitalmente



**Dato Atto** delle funzioni di controllo previste in capo all'ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – Dipartimento di Brescia) dall'art. 29-decies, comma 3, del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

**Dato Atto** che, ai sensi degli artt. 3 e 5 della l.r. n. 16 del 14/08/1999, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela;

**Tenuto conto** che la ditta STEELMETAL S.r.l. è titolare della certificazione UNI EN ISO 14001:2004 n° E-00179/02 del 01/06/2022, la cui scadenza è prevista per il 03/06/2025, rilasciata da I.A.S register AG, accreditato Accredia;

**Determinato**, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in €. **254.100,85 (duecentocinquantaquattromilacentosessantasei Euro)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

messa in riserva (R13) di 2.868 mc di rifiuti speciali e urbani non pericolosi in ingresso €. 50.654,62  
pari a -----

-  
Messa in riserva (R13) di 1.368 mc. di EoW in attesa di certificazione, pari a -----€. 241.616,16  
messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di 503 mc di rifiuti speciali non €. 88.839,86  
pericolosi decadenti dall'attività -----

-  
trattamento (R4) e pre-trattamenbto (R12) di un quantitativo annuo di 36.000 t/a di €. 42.309,77  
rifiuti non pericolosi destinati a recupero pari a -----

<b>Totale parziale</b>	<b>€. 423.501,41-</b>
<b>Riduzione certificazione ISO 14001</b>	<b>€. 169.400,56</b>
<b>Totale ammontare</b>	<b>€. 254.100,85</b>

**Stabilito** che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata dalla ditta STEELMETAL S.r.l. a pena di revoca dell'autorizzazione previa diffida, entro 30 gg. dalla data di comunicazione del presente provvedimento, mediante idonea appendice alla garanzia finanziaria già prestata, oppure nuova garanzia e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

**Verificato** il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 95 del 16/05/2022;


#### Visti:

- la conforme proposta di provvedimento inoltrata dal responsabile del procedimento e di Allegato Tecnico validato dai funzionari dell'Ufficio Rifiuti, e dell'Ufficio AIA Industriale (in atti), e preso atto della conclusione dell'istruttoria tecnico-amministrativa con esito favorevole;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Ritenuto** pertanto, in esito ai richiamati procedimenti, di poter procedere al riesame con valenza di rinnovo e modifiche non sostanziali, per l'adeguamento alle BAT conclusions per il trattamento rifiuti, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lett. a), dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) già rilasciata al gestore STEELMETAL S.r.l. per l'installazione in comune di Capriolo (BS), via Liguria n. 19/21 alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico e secondo quanto rappresentato nelle planimetrie pervenute con nota registrata al P.G. prov. n. 144466 del 02/08/2022, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

#### DISPONE

1. di dare atto della conclusione con esito positivo della conferenza di servizi relativa al riesame con valenza di rinnovo e con modifiche non sostanziali dell'AIA per l'installazione in oggetto e, per l'effetto,  
Documento Firmato Digitalmente



di rilasciare l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) al gestore STEELMETAL S.r.l. per l'installazione in comune di Capriolo (BS), via Liguria n. 19/21, secondo le condizioni e con l'osservanza delle prescrizioni riportate nel presente atto, nell'Allegato Tecnico e nelle planimetrie, che ne formano parte integrante e sostanziale, nel d.lgs. n. 152/2006 e relativi allegati e nelle altre normative ambientali, in quanto applicabili;

2. di precisare che la presente autorizzazione non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia e l'urbanistica (permesso di costruire per le opere di ampliamento ed opere idrauliche), ecc. necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'installazione e dell'attività, nonché ulteriori atti di altre Autorità;

3. che il gestore, ai sensi dell'art. 29-decies, commi 1 e 2, del d.lgs. 152/06, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, ne deve dare comunicazione a questa Provincia e, a far data da tale comunicazione, deve trasmettere a questa Provincia ed ai Comuni interessati e all'ARPA di Brescia, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, secondo le modalità e frequenze stabilite nell'Allegato Tecnico;



4. di prendere atto che il gestore ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di avere annullato la marca da bollo in premessa citata per l'apposizione sul presente atto;

5. richiamato l'art. 29-undecies (Incidenti o imprevisti) del d.lgs. n. 152/2006, di prescrivere che in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore deve informare immediatamente, per iscritto, l'Autorità competente (attualmente la Provincia), l'ARPA – Dipartimento di Brescia ed il/i Comune/i interessato/i e adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone per iscritto le medesime Autorità, fermo restando il termine massimo di otto ore di cui all'art. 271, comma 14, del d.lgs. n. 152/2006 per informare l'Autorità competente nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria;

6. richiamata la normativa vigente, di dare atto che:

- a. ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 152/2006, i gestori devono presentare domanda di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA sull'installazione nel suo complesso entro il termine di 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione (lettera a) ed entro il termine di **12 anni** dalla data di rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione lettera b ) precisando che il ritardo nella presentazione dell'istanza di riesame nel caso disciplinato alla lettera a) non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio dell'installazione alle condizioni dell'autorizzazione, mentre nel caso di inosservanza del termine di cui alla lettera b) l'autorizzazione si intende scaduta;
- b. ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo 152/06, la presente autorizzazione può essere riesaminata periodicamente dall'autorità competente nei casi ivi previsti;
- c. ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 3 del d.lgs. n. 152/06, i gestori, esclusi i casi disciplinati ai commi 1 e 2 (comunicazione di modifica dell'installazione), informano la Provincia e l'ARPA in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;
- d. ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del d.lgs. 152/2006, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore ed il nuovo gestore ne danno

Documento Firmato Digitalmente




comunicazione entro 30 giorni all'autorità competente, come da modulistica pubblicata sul sito della Provincia ai fini della voltura dell'AIA;

- e. ai sensi dell'art 29-decies del d.lgs. 152/06. ARPA - Dipartimento di Brescia svolge il controllo in ordine al rispetto della presente autorizzazione e comunica all'autorità competente gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione e proponendo le misure da adottare;
- f. ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 il gestore provvede, altresì, ad informare e immediatamente Provincia, Comuni interessati ed ARPA – Dipartimento di Brescia in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità;

7. di dare inoltre atto che:


- a. il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente alla data di sottoscrizione;
- b. in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (END OF WASTE) si applicano le disposizioni di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- c. deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla d.g.r. n. IX/2513 del 16/11/2011;
- d. la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
- e. deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione;
- f. deve essere assicurata ai sensi dell'art. 190, del d.lgs. 152/2006, la regolare tenuta del registro per la registrazione della quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento;
- g. i rifiuti in uscita da un'operazione di mero stoccaggio D15 o R13 devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, fatto salvo il conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13, R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di recupero/smaltimento definitivo. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale. È consentito il conferimento dei rifiuti in uscita da un'operazione R12 oppure D13/D14 ad impianti dedicati, autorizzati all'operazione R12 oppure D14/D13 solo laddove l'operazione sia diversa e aggiuntiva rispetto a quella di provenienza e utile/necessaria all'ottimizzazione del recupero finale. Nel caso di miscelazione non è mai consentito un ulteriore passaggio ad operazioni R12/D13/D14;
- h. le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti (L. 26/10/1995 n. 447 e s.m.i.);
- i. deve essere effettuato il controllo radiometrico sui rifiuti/ EoW in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. n. 101 del 31/07/2020, facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza

Documento Firmato Digitalmente



del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20.06.1997 e relativi allegati, ovvero alle altre norme applicabili;

- j. devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante: qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontrare fenomeni di emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;
  - k. le ditte devono ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
  - l. in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
  - m. le ditte devono ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc);
  - n. sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché l'osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;
8. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in €. **254.100,85 (duecentocinquantaquattromilacentosessantacinque Euro)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, secondo le modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. Del 24.02.2004, mediante idonea appendice alla garanzia finanziaria già prestata, oppure nuova garanzia e con validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
9. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
10. di stabilire che in caso di revoca o decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza della certificazione ISO 14001, la ditta dovrà provvedere entro e non oltre 30 giorni a integrare l'ammontare della polizza fidejussoria per un importo pari a €. 169.400,56, pena la sospensione automatica dell'efficacia della presente autorizzazione;
11. di stabilire che l'efficacia della presente autorizzazione decorra dalla data di sottoscrizione della stessa;
12. di prescrivere che:
- a) la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia, da parte di entrambi i gestori;
  - b) che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'installazione, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.
13. che il presente atto venga comunicato a cura dell'ufficio, mediante trasmissione con posta elettronica certificata alla ditta STEELMETAL S.r.l. (steelmetal.cert@legalmail.it);
14. di comunicare l'avvenuto rilascio della presente autorizzazione e le modalità di reperimento della stessa al Comune di Capriolo (BS), all'ARPA Dipartimento di Brescia, all'ATS di Brescia, al Comando
- Documento Firmato Digitalmente





provinciale dei Vigili del Fuoco, al gestore del servizio idrico Acque Bresciane, agli altri soggetti eventualmente interessati;

15. di comunicare la presente autorizzazione al registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate presso il Ministero della Transizione Ecologica tramite la piattaforma REcer";

16. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.

È possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale <http://ambienteweb.provincia.brescia.it/autorizzazioni/>

Avverso al presente provvedimento è ammesso altresì ricorso giudiziale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

IL DIRETTORE

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, li 09-08-2022

Documento Firmato Digitalmente

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 20-10-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: <https://cs.urbi.it/padbarcode/>





### B.5 Gestione Rifiuti in ingresso

Nella seguente tabella è riportato l'elenco dei rifiuti non pericolosi in ingresso autorizzati, così come catalogati ed individuati dal codice EER (ai sensi dell'Allegato D alla parte quarta al d.lgs. 152/06), il riepilogo delle operazioni effettuate per ciascuna tipologia di rifiuto, le quantità autorizzate per la messa in riserva ed il trattamento

ATTIVITÀ IPPC 1 e NON IPPC 2					
EER	Definizione	Operazioni Autorizzate	Quantità di deposito autorizzata R13 mc	Capacità autorizzata R12 - R4 t/a	
100299	rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente ai rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi)	R13;R4	2.868	36.000	
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	R13;R4			
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R13;R4			
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	R13;R4			
120199	rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente ai rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi)	R13;R4			
150104	imballaggi metallici	R13;R4			
160117	metalli ferrosi	R13;R4			
160118	metalli non ferrosi	R13;R4			
170401	rame, bronzo, ottone	R13;R4			
170402	alluminio	R13;R4			
170403	piombo	R13;R12			
170404	zinco	R13;R12			
170405	ferro e acciaio	R13;R4			
170406	stagno	R13;R12			
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	R13;R4			
191202	metalli ferrosi	R13;R4			
191203	metalli non ferrosi	R13;R4			
170407	metalli misti	R13;R12;R4			
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi	R13			
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	R13			-----
100201	rifiuti del trattamento delle scorie				
100210	scaglie di laminazione				
100305	rifiuti di allumina				
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi				
120117	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16				
150101	imballaggi in carta e cartone				
150102	imballaggi in plastica				
150103	imballaggi in legno				
150105	imballaggi in materiali compositi				
150106	imballaggi in materiali misti				
150107	imballaggi in vetro				
160119	plastica				
160120	vetro				
191201	carta e cartone				
191204	plastica e gomma				
191205	vetro				
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 – RAEE				

Tabella B5 – Caratteristiche rifiuti in ingresso al ciclo produttivo

